

STATUTO
ASSOCIAZIONE Collettivo Monnalisa APS

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SPECIFICAZIONI

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'associazione di promozione sociale denominata **"Collettivo Monnalisa APS"** (d'ora in avanti l'**Associazione**).

L'Associazione nasce dall'intento di alcune donne Forlivesi di creare un luogo sicuro di condivisione e ascolto aperto ad ogni soggettività.

L'Associazione sceglie come valore fondante il rispetto, la promozione, la protezione e l'adempimento dei diritti umani e civili. Si pone come agente attivo sul territorio con un'ottica femminista intersezionale.

L'Associazione è apartitica, antifascista, antirazzista e laica.

L'Associazione si ispira ai principi della democrazia e dell'uguaglianza, e ripudia ogni forma di violenza e discriminazione.

Art. 2 - SEDE - DURATA

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Forlì in Corso Mazzini 105. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito del medesimo Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale finalizzate alla creazione di uno spazio di condivisione in cui si possa praticare la si possa praticare la messa in discussione individualindividualindividuale e l'e l'e l'ascolto di urgenze e necessità della popolazione,, utilizzando una lente femminista intersezionale.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. g) formazione universitaria e post-universitaria;
- lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett. j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lett. o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza,

di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- Organizzare workshop, laboratori, attività di formazione che vadano a mettere in risalto le pratiche e le tematiche affrontate, e che conducano a risultati pratici, come la produzione di materiale o l'acquisizione di nuove capacità o nozioni.
- Organizzare e promuovere seminari, conferenze, convegni, dibattiti che affrontino tematiche di interesse attuale e contemporaneo, coerenti con gli scopi dell'associazione.
- Organizzare e promuovere attività di formazione, aggiornamento e corsi all'interno di scuole di ogni livello, università e percorsi post universitari anche con modalità da remoto.
- Organizzare e promuovere attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione per il personale delle amministrazioni pubbliche, dei contesti istituzionali, delle associazioni di categoria, di aziende pubbliche/private e sindacati.
- Progettare e promuovere eventi informativi di diversa natura come: mostre, proiezioni cinematografiche con annesso dibattito, presentazioni di libri, interviste, moderazione di talk e tutte quelle attività in linea con le finalità dell'associazione.
- Organizzare eventi ludici, di socializzazione e aperitivi sociali in collaborazione con realtà locali interessate e in linea con lo spirito dell'associazione.
- Organizzare e promuovere eventi culturali, manifestazioni artistiche, musicali e di sport, festival, iniziative per l'infanzia, per la gioventù, per la terza età e per l'incontro intergenerazionale.
- Promuovere e realizzare attività di divulgazione culturale attraverso la pubblicazione di podcast, redazione di articoli divulgativi da destinare a siti web, social network, blog, e riviste, creazione ed edizione di magazine, libri, testi, dispense, notiziari, brochure, indagini online e cartacee.
- Promuovere e realizzare sussidi audiovisivi di ogni genere.
- Condurre e pubblicare ricerche, studi, inchieste di tematiche di interesse attuale e in linea con i valori dell'associazione.
- Organizzare e promuovere attività comunicative e campagne di sensibilizzazione.
- Organizzare e partecipare a manifestazioni, incontri e progetti, locali nazionali e internazionali che rispecchino i valori e gli scopi dell'associazione.

- Collaborare con enti pubblici o privati, locali nazionali, internazionali, organismi, movimenti, fondazioni e altre associazioni con i quali si condividano simili valori.
- Agire come punto di riferimento per il supporto psicologico e la salute mentale, in ambito personale, relazionale, affettivo e lavorativo.
- Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi dell' associazione.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, individuate e deliberate dal Consiglio Direttivo, secondo criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Art. 4 – PERSONE ASSOCIATE

Il numero delle persone associate è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto. Possono essere altresì persone associate le persone giuridiche senza scopo di lucro o economico a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da una persona minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.

In caso di domande di ammissione a socio presentata da persone giuridiche private, la domanda di ammissione dovrà essere firmata dal proprio legale rappresentante.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 6 - DIRITTI DELLE PERSONE ASSOCIATE

Le persone associate hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni persona associata ha diritto di voto in Assemblea, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo.

Nel caso di persone minorenni, il diritto di voto attivo è attribuito sino al compimento del diciottesimo anno di età a chi esercita la potestà genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età esse acquisiranno il diritto ad essere candidate, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

Nel caso di persone giuridiche associate, il diritto di accedere alle cariche sociali è riconosciuto ai loro legali rappresentanti o mandatarî.

Le persone associate hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali, registro dei volontari), previa richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. Le persone associate sono tenute alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere alla persona associata la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 7 - DOVERI DELLE PERSONE ASSOCIATE

Le persone associate sono tenute:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività entro 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI PERSONA ASSOCIATA - SANZIONI

La qualità di persona associata si perde per recesso, per decadenza causa mancato versamento della quota associativa, per esclusione o per causa di morte.

L'esclusione della persona associata è deliberata dal Consiglio Direttivo:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statuari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- per perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto alla persona associata gli addebiti che alla stessa vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione la persona associata ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte delle persone associate deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione e avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Il recesso o l'esclusione della persona associata vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro delle persone associate.

La quota deve essere versata entro 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale. Scaduto tale termine alle persone associate inadempienti viene inviato un sollecito formale contenente l'invito a provvedere entro 30 giorni al pagamento della quota associativa e l'avvertenza che il mancato pagamento della quota entro tale termine comporta la decadenza da persona associata. La persona associata receduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza della persona associata determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Art. 11 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 12 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 13 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea delle Persone Associate;
2. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
3. la Presidenza

Art. 15 - ASSEMBLEA DELLE PERSONE ASSOCIATE

L'Assemblea delle persone associate è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo delle persone associate dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% delle persone associate in regola con il pagamento della quota associativa annuale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

L'Assemblea è presieduta dalla Presidenza del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dalla Vice-Presidenza ed in assenza di entrambe da altro membro dell'organo direttivo scelto dalle persone presenti.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno delle persone associate aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero delle persone presenti, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza delle persone intervenute all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti delle persone associate aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza delle persone associate aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi delle persone presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti delle persone associate aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto le persone associate iscritte nel libro delle persone associate ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Nel caso di persone associate minorenni il diritto di voto attivo è attribuito a chi esercita la potestà genitoriale. Nel caso di persone giuridiche associate il voto è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari. Ciascuna persona associata ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altra persona associata mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di 3 persone associate.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni persona associata in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità della persona associata che partecipa e vota a distanza.

La convocazione è effettuata dalla Presidenza del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto il verbale, sottoscritto dal Segretario o da chi ha svolto tale funzione e da chi ha presieduto l'adunanza, da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, conservato dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 16 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva i regolamenti interni;
- delibera la variazione della sede legale nel caso in cui la stessa venga trasferita al di fuori del comune;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette) eletti fra le persone associate.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le persone che compongono il Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 18 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le persone componenti il Consiglio Direttivo sono elette dall'Assemblea. L'Assemblea delle Persone Associate è chiamata ad eleggere le persone componenti il Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre persone associate non candidate alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida - a maggioranza delle persone aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più persone componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando le prime delle persone non elette in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, salvo ratifica da parte dell'Assemblea delle Persone Associate immediatamente successiva.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea delle Persone Associate, cui spetterà eleggere le persone che sostituiranno per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza delle persone associate, quelle rimaste in carica debbono convocare l'Assemblea delle Persone Associate perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza, dalla Presidenza.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. La Presidenza è tenuta a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla Presidenza o, in sua assenza, dalla Vicepresidenza; in assenza di entrambe, è presieduto da altra persona del Consiglio individuata tra le persone presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno delle persone che ne fanno parte e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta delle persone presenti.

È ammessa inoltre lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Direttivo a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità della persona componente del Consiglio Direttivo che partecipa e vota a distanza.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dalla Segretaria o da chi ha svolto tale funzione e da chi ha presieduto l'adunanza, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, conservato dal medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- La persona incaricata della Presidenza;
 - La persona incaricata della Vicepresidenza;
 - La persona incaricata della Tesoreria;
 - La persona incaricata della Segreteria;
 - La persona responsabile delle eventuali commissioni di lavoro.
- Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad una o più delle persone che ne fanno parte), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
- Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - dare esecuzione alle delibere assembleari;
 - deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo comune;
 - formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
 - predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
 - individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
 - deliberare l'esclusione delle persone associate (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascuna persona associata;
 - compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea delle persone associate, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
 - elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
 - stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e alle persone associate per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 21 - PRESIDENZA

La persona incaricata della Presidenza è la legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

E' eletta dal Consiglio Direttivo e dura in carica per tre anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - convocare e presiedere l'Assemblea delle Persone Associate;
 - sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.
- In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dalla persona incaricata della Vicepresidenza.

In caso di dimissioni, spetta alla persona incaricata della Vicepresidenza convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione della nuova persona incaricata della Presidenza.

Art. 22 - SEGRETERIA

La persona incaricata della Segreteria coadiuva la Presidenza e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro delle persone associate e del libro delle persone volontarie assicurate;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e alla conservazione del libro delle riunioni dell'Assemblea e del libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - TESORERIA

La persona incaricata della Tesoreria, di concerto con la Presidenza, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: In particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea delle Persone Associate.

Art. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra le persone associate, oppure tra gli organi e le persone associate, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dalla Presidenza del Tribunale di della provincia in cui ha sede l'Associazione.

Art. 25 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria delle Persone Associate validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra le persone non Associate che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 26 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Fori - 8/2/24

LA PRESIDENTE
Gioia Soli



LA SEGRETARIA
Amalgami